

Allegato 1

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI
ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE**

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco.

SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale

1. Durata del contratto
2. Decorrenza della garanzia
3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio
4. Altre assicurazioni
5. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
6. Diritto di rivalsa
7. Forma delle comunicazioni
8. Foro competente
9. Oneri fiscali
10. Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura della responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori per i danni causati durante le gare e le competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche

11. Oggetto dell'assicurazione
12. Soggetti assicurati
13. Estensioni di garanzia
14. Estensione del novero di “terzi”
15. Massimali assicurati
16. Priorità di destinazione dei massimali
17. Determinazione del premio e regolazione
18. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
19. Durata della garanzia
20. Estensione territoriale
21. Esclusioni
22. Calcolo del premio
23. Obblighi in caso di sinistro
24. Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2018 e termina alle ore 24,00 del 31/12/2019; per continuare il rapporto assicurativo è necessario stipulare un nuovo contratto.

2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza; il successivo articolo 18 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" disciplina il termine temporale e le modalità di pagamento del premio.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se il Contraente o l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, rendono dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunicano ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, **il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta come previsto in proposito dal codice civile.**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate in forma scritta.

4 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

5 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

6 - Diritto di rivalsa

L'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa laddove tale azione è possibile in quanto derivante dalla legge o dalla disciplina del contratto stesso; in questo senso, vedasi ad esempio quanto previsto dal successivo articolo 21 "Esclusioni".

7 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica certificata.

8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta ai sensi dell'articolo 144 del D. Lgs. 209/2005, l'Autorità giudiziaria adita dal danneggiato.

9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione.

10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI PER I DANNI CAUSATI DURANTE LE GARE E LE COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE

11 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante dall'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, anche se in circuiti chiusi. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005, copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose dai veicoli concorrenti e dalle cc.dd. "veicoli di servizio", esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

Ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005, pertanto, i danni derivanti da sinistro causato da partecipanti durante la gara o competizione o da conducenti delle cc.dd. "veicoli di servizio" nei confronti di altri partecipanti alla stessa gara o competizione o di altri conducenti delle cc.dd. "veicoli di servizio" non sono oggetto della presente copertura.

La garanzia ha effetto - per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva - nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche ed i relativi orari debbono essere previste dal regolamento di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

Si precisa infine che per "veicoli di servizio" si intendono tutti i mezzi necessari ed indispensabili al regolare svolgimento della competizione.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito:

- Vettura apripista
- Vettura scopa
- Vettura riservata al Delegato all'allestimento del percorso
- Safety Car.

12 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i conducenti dei veicoli

13 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono estese anche ai **"secondi conducenti partecipanti a gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche."**

I secondi conducenti, limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche e motociclistiche escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

14 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

b) i terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005.

15 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza di:

- € 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 6.070.000,00 per danni a persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e di
- € 1.220.000,00 per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

16 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 13 "Estensioni di Garanzia" la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente articolo 15 "Massimali assicurati" i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato articolo 13.

17 - Determinazione del premio e regolazione

Il premio della polizza viene determinato in base ai dati consuntivi relativi alle gare o manifestazioni svolte che il Contraente si impegna a trasmettere ad Allianz S.p.A. con le modalità e nei tempi stabiliti nell' Allegato 2 "Procedura di comunicazione delle informazioni relative alle Gare". Una volta ricevuti i dati, l'Impresa procederà all'emissione di apposite appendici di regolazione del premio.

18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2018 senza obbligo da parte del Contraente di corrispondere ad Allianz S.p.A. un anticipo di premio.

Il Contraente si impegna a regolare il premio secondo le modalità previste al precedente articolo "Determinazione del premio e regolazione" entro 15 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione. Trascorso tale termine, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

In conseguenza di ciò è facoltà dell'Impresa agire in rivalsa per il recupero delle somme pagate a terzi a titolo di risarcimento danni a fronte di sinistri avvenuti e liquidati in pendenza del termine di pagamento premio se tale obbligo non è stato rispettato.

I premi possono essere pagati all'Impresa anche per il tramite del broker.

19 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara.

20 - Estensione territoriale

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti territoriali ("brevi sconfinamenti") a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento di gara.

21 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione nonché, sempre, se il veicolo è monoposto;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi di AICS;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui l'Impresa non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'articolo 144 del D. Lgs, 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

22 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;
- 2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;
- 3) numero di partecipanti.

23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Impresa alla quale è assegnata la polizza, ovvero al broker, in deroga all'articolo 1913 del Codice Civile, entro quindici giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

Nel caso di sinistro di particolare gravità (decesso, coinvolgimento di più persone, lesioni multiple), il suddetto termine per la denuncia viene ridotto a sette giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

24 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

IL CONTRAENTE

Allianz S.p.A.
Leonardo Felician Andrea Costa
 

DICHIARAZIONI ex articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e l'Impresa dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 - Durata del contratto
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio
- 7 - Forma delle comunicazioni
- 8 - Foro competente

Norme che regolano la copertura della responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori per i danni causati durante le gare e le competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche

- 11 - Oggetto dell'assicurazione
- 13 - Estensioni di garanzia
- 15 - Massimali assicurati
- 17 - Determinazione del premio e regolazione
- 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 20 - Estensione territoriale
- 21 - Esclusioni
- 23 - Obblighi in caso di sinistro
- 24 - Gestione delle vertenze

IL CONTRAENTE

Allianz S.p.A.
Leonardo Felician Andrea Costa



